

MODIFICHE REGOLAMENTO ANTIDOPING

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 6 **Commissione Scientifica Antidoping** **(C.S.A.)**

6.1. INVARIATO

6.2. INVARIATO

- 6.3. Il Presidente della C.S.A. presiede il CEFT di cui all'art. 3.4 del presente Regolamento ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 degli Standard Internazionali per l'esenzione ai fini terapeutici. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
- a) il presidente della Commissione Scientifica Antidoping;
 - b) il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana **o rappresentante da questi designato**, con funzioni di vice presidente vicario;
 - c) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva.

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 10 **Federazione Medico Sportiva Italiana** **(F.M.S.I.)**

- 10.1. La fase esecutiva dei controlli antidoping è affidata di norma dal C.O.N.I. alla Federazione Medico Sportiva Italiana (“F.M.S.I.”), che ha l’incarico di designare gli Ispettori Medici che assumono la qualifica prevista da WADA di funzionari responsabili del controllo antidoping - per le operazioni di prelievo e di assicurare le connesse formalità, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Laddove esigenze organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può designare più di un Ispettore Medico. I designati devono sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping e sono tutti responsabili per quanto attiene il rispetto delle procedure.

Ai soli fini didattici, la F.M.S.I. ha facoltà di far assistere un medico tesserato alle operazioni di controllo antidoping, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Ispettore Medico designato.

10.2. INVARIATO

10.3. INVARIATO

10.4 INVARIATO

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 13 Controlli antidoping sulle urine

13.1. INVARIATO

13.2. INVARIATO

13.3. INVARIATO

13.4. INVARIATO

13.5. INVARIATO

13.6. INVARIATO

13.7. INVARIATO

13.8. INVARIATO

13.9. INVARIATO

13.10. INVARIATO

13.11. INVARIATO

13.12. INVARIATO

13.13. INVARIATO

13.14. INVARIATO

13.15. INVARIATO

13.16. L'inoltro dei campioni al laboratorio antidoping è effettuato nel rispetto della normativa WADA.

L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica (se prevista) e del contenitore A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del laboratorio che procede alle analisi.

I flaconi A vengono estratti dal rispettivo contenitore e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi.

Il contenitore B, estratto dalla borsa di trasporto e dalla rispettiva borsetta termica (se prevista), dopo la verifica dell'integrità dei sigilli apposti, viene così conservato in

condizioni tali da garantirne l'integrità e, in caso di positività del corrispondente campione A, utilizzato per la controanalisi (se richiesta).

Il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato ed estratto dal suo contenitore alla presenza dell'atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato; possono altresì essere presenti un rappresentante della F.S.N. o della D.A. interessate e un funzionario delegato dall'*U.G.G.*

In caso di assenza dell'atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato), le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio, che viene in ogni caso assicurata dalla F.S.N./D.A. o dall'*U.G.G.*

Gli adempimenti conseguenti alla controanalisi sono disciplinati al successivo art. 15.

13.17. INVARIATO

13.18. INVARIATO

13.19. INVARIATO

13.20. INVARIATO

13.21. INVARIATO

13.22. INVARIATO

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 14

Controlli antidoping combinati sangue/urina

14.1. INVARIATO

14.2. INVARIATO

14.3. INVARIATO

14.4. INVARIATO

14.5. INVARIATO

14.6. INVARIATO

14.7. INVARIATO

14.8. INVARIATO

14.9. INVARIATO

14.10. Modalità di trasporto dei campioni biologici al laboratorio di analisi

Per il sangue e per le urine nel pieno rispetto delle modalità di legge e della normativa WADA.

14.11. INVARIATO

14.12. INVARIATO

14.13. INVARIATO

14.14. INVARIATO

14.15. INVARIATO

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 16 **Sospensione cautelare**

16.1. INVARITO

16.2. INVARITO

16.3. INVARITO

16.4. INVARITO

16.5. In caso di **richiesta di** archiviazione da parte dell'*U.P.A* **e di** mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell'Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell'atleta e/o della Società di appartenenza.

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 17 Procedimento disciplinare

17.1. INVARIATO

- 17.2. Nel caso in cui l'atleta venga riscontrato positivo ovvero sia stata contestata allo stesso o ad altre persone una violazione delle norme antidoping in una gara organizzata sotto l'egida di una Federazione Internazionale **ovvero in un controllo disposto da una Organizzazione Antidoping internazionale**, è fatto obbligo alla F.S.N. o D.A. interessate darne comunicazione sia all'U.G.G. - affinché possa procedere nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti antidoping internazionali anche per consentire all'U.P.A. di compiere eventuali proprie autonome indagini – sia all'Autorità Giudiziaria. **Nel caso in cui le Federazioni Sportive Internazionali ovvero le Organizzazioni Antidoping internazionali che hanno disposto il controllo rimandino alle F.S.N. o D.A. l'accertamento delle responsabilità conseguenti al caso di positività riscontrato ovvero ad una violazione delle norme antidoping, l'attività di indagine viene esclusivamente dall'U.P.A.**

17.3. INVARIATO

- 17.4. Completata l'indagine, l'U.P.A. trasmette alla Segreteria della F.S.N. o D.A. interessate copia degli atti dell'istruttoria, con motivato e argomentato provvedimento di deferimento dell'indagato ovvero di **richiesta di archiviazione al competente Organo di Giustizia federale di primo grado.**

Della trasmissione degli atti vengono informati l'indagato, la Società di appartenenza e l'U.G.G.

La F.S.N. o D.A., ricevuti gli atti dall'U.P.A., li inoltrano al proprio Organo di giustizia di primo grado ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni ovvero per l'archiviazione.

Ove il regolamento federale di giustizia preveda in primo grado il contraddittorio in udienza, la stessa deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla data di notifica degli atti dell'istruttoria da parte dell'U.P.A., con preavviso agli interessati di almeno sette giorni. Eventuali memorie depositate all'Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte.

La facoltà di inoltrare istanza di accesso alla documentazione presente nel fascicolo di indagine per prenderne visione od estrarne copia - con costi a carico del richiedente - può essere esercitata, solo dopo l'avvenuto deposito, direttamente dall'interessato o dal proprio difensore presso il suddetto Organo di giustizia.

17.5. INVARIATO

17.6. INVARIATO

17.7. INVARIATO

17.8. INVARIATO

17.9. INVARIATO

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 19

Sanzioni

19.1. Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o dal G.U.I. o dalla FIFA, per i casi di rispettiva competenza.

19.2. Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti.

Fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3, la durata della squalifica comminata per le violazioni degli articoli 1.2. (Presenza di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), 1.3. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 1.7. (Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti), è:

Prima violazione: due anni;

Seconda violazione: squalifica a vita.

L'atleta o la persona interessata, tuttavia, possono esporre, prima che venga comminata la squalifica, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dal successivo punto 5.

19.3. Sostanze specifiche di cui alla Lista.

Fatte salve le **disposizioni** di cui ai Regolamenti Antidoping della F.I.F.A. in quanto applicabili, il periodo di squalifica per l'assunzione di una sostanza specifica, **ove un atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza specifica di cui alla lista non era tesa ad incrementare la prestazione sportiva**, è:

Prima violazione: da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno;

Seconda violazione: due anni;

Terza violazione: squalifica a vita.

La riduzione di una sanzione ai sensi del successivo punto 5 si applica unicamente alla seconda o alla terza violazione.

19.4. Squalifica per altre violazioni

Le altre violazioni del *Regolamento* comportano i seguenti periodi di squalifica:

19.4.1. per le violazioni degli articoli 1.4. (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o sottrarsi in altro modo al prelievo stesso) e 1.6. (Manomissione o tentativo di manomissione di una fase qualsiasi del controllo antidoping), si applicano le squalifiche previste al precedente punto 2;

dal 19.4 al 19.10 INVARIATI

19.11 In uno sport di squadra:

- Se per un evento sportivo a più di un componente della stessa squadra è stata notificata una possibile violazione del Regolamento, la squadra sarà sottoposta a un test mirato;
- se durante un evento sportivo più di un componente della stessa squadra ha commesso una violazione del Regolamento, la squadra può subire un'azione disciplinare ed essere sanzionata.

Il 19.12 e il 19.13 diventano rispettivamente gli attuali 19.11 e 19.12

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 21

Campo di applicazione

- 21.1. Gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.A. con il loro tesseramento e/o rinnovo accettano il Regolamento e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l'obbligo di sottoporsi a controlli antidoping sia ordinari sia a sorpresa, in e fuori competizione. Come da modulistica **approvata dal Segretario Generale del C.O.N.I.** ed allegata al presente Regolamento, le F.S.N. e le D.A. rendono ai propri tesserati idonea informativa, ricevendo dagli stessi la dichiarazione di consenso sottoscritta, **anche ai fini del tesseramento.** Le F.S.N. e le D.A. sono tenute a trasmettere tempestivamente la dichiarazione di consenso sottoscritta - anche in formato elettronico - all'U.G.G., su sua richiesta.
- 21.2. INVARIATO
- 21.3. INVARIATO
- 21.4. INVARIATO
- 21.5. INVARIATO
- 21.6. INVARIATO
- 21.7. INVARIATO
- 21.8. INVARIATO

REGOLAMENTO ANTIDOPING

APPENDICE: DEFINIZIONI

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del *Regolamento dell'attività antidoping*.

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del *Regolamento antidoping*.

Atleta: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]

Atleti di livello internazionale: *Atleti* designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

Codice: il *Codice* mondiale antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i *test* condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i *test durante le competizioni* sono costituiti da *test* eseguiti sugli *Atleti* in relazione a una determinata *competizione*.

[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test "durante le competizioni" sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'Atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'Atleta il giorno prima o dopo della competizione.]

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga *Atleti* internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un *evento* sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di un evento importante* o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di *competizioni* individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il *Codice* e si sono impegnati ad osservare il *Codice*: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i Comitati Paraolimpici Nazionali, le *Organizzazioni di importanti eventi*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO). Dirigente qualificato e autorizzato dal CONI ad assumere le responsabilità della gestione in loco della sessione per il prelievo dei campioni, nel rispetto degli Standard Internazionali per i controlli (preparativi; svolgimento della sessione; sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo; trasporto dei campioni e della documentazione). Il DCO è responsabile del trasporto dei campioni – portati direttamente ovvero per il tramite di un corriere - al Laboratorio antidoping accreditato WADA, nel rispetto della normativa WADA. Gli Ispettori Medici iscritti all'Albo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. assumono la qualifica di DCO a norma dell'art. 10 del Regolamento.

Fuori delle competizioni: qualsiasi *controllo antidoping* che non venga eseguito *durante le competizioni*.

Invalidazione: vedi *Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping*.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le *sostanze vietate* e i *metodi proibiti*.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Minore: qualsiasi *Persona* fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'*Atleta* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato *sostanze vietate o metodi proibiti*.

Nominativi registrati per i test: elenco degli *Atleti* d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle *Organizzazioni antidoping nazionali*, che devono essere sottoposti a *test durante e fuori competizione* nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli Atleti tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]

Organizzazione antidoping: un *Firmatario* che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di *controllo antidoping*. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *Comitati Olimpici Nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto degli Atleti*.

Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/metodo proibito* è stata rinvenuta), purché, qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/pratica vietata* è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza/metodo proibito* e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la *Persona* stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di aver rinunciato al suddetto *possesso*.

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostrare che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del coniuge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei *test durante le competizioni* di un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'*uso* di un *metodo proibito*.

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un Atleta o da un'altra Persona, sanzionabile nel modo seguente: (a) *Invalidazione*: significa che i risultati ottenuti dall'Atleta in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) *Squalifica*: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) *Sospensione cautelare*: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

Senza preavviso: *controllo antidoping* eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del *campione biologico*.

Sospensione cautelare: vedi *Sanzioni*.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della *competizione*.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping*.

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di *test*: *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata o un metodo proibito* a un *Atleta* sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o *persone* diverse dal *personale di supporto dell'Atleta*) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nel presente Regolamento - necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

Allegato 2**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

La informiamo, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, che i dati e le informazioni che Le sono richiesti con il tesseramento per il rispetto della vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, sono necessari ai fini della partecipazione all'attività sportiva organizzata dalla Federazione.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti - nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessari alla definizione della Sua "partecipazione" all'attività sportiva conseguente al tesseramento federale.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:

WADA

www.wada-ama.org

Tom Dielen Director Regional Office

Alain Gamier Director Medical

Sibylle Villard Assistant

European Office Lausanne

Avenue du Tribunal - Fédéral 34 - 1005 Lausanne Svltzerland

tel. + 41213434345 fax + 41213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

tel. + 41 213434346 fax + 41213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

tel. + 41 213434350 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

CONI

www.coni.it

Commissione Antidoping

Commissione Scientifica Antidoping

Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici

Comitato Etico

Ufficio di Procura Antidoping

Giudice di Ultima Istanza in materia di doping

Stadio Olimpico - Curva Sud - 00194 Roma Italia

Tel. +390636851 fax +39 06 36857877 e-mail antidoping@coni.it

FIGC

www.figc.it

Segreteria Federale

Commissione Federale Antidoping

Organi di Giustizia

Sezione medica F.I.G.C.

Tel. +390684911 fax +390685213416 e-mail antidoping@figc.it

L'ufficio di supporto della CONI Servizi spa alle predette strutture antidoping del CONI è:

Coordinamento Attività Antidoping

Stadio Olimpico- Curva Sud - 00194 Roma - Italia

e-mail antidoping@coni.it

Tel. +39 06 36851 fax +3906 36857877

L'ufficio della CONI Servizi spa responsabile dell'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture antidoping dei CONI è:

Comunicazione e Rapporti con i Media

Foro Italico 00194 Roma -Italia

e-mail comunicazione@coni.it

Tel. +3906 36851 fax +390636857106

Si ricorda che con il tesseramento ed il rinnovo vengono accettati il Regolamento antidoping CONI attuativo del Codice Mondiale WADA, il Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla WADA, nonché quelli elaborati dal CONI e dalla Federazione.

La informiamo che in qualità di interessato sono fatti salvi i Suoi diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

(luogo, data e timbro)

per presa visione ed accettazione

NOME E COGNOME DEL TESSERATO _____

(firma¹)

(luogo e data)

¹ Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

DICHIARAZIONE

(da redigersi in carta libera)

Il/La sottoscritto/a tesserato/a _____

Nato/a _____ il _____

residente in _____ C.A.P. _____

Via _____ Tel _____

Federazione di appartenenza _____ Tessera federale n. _____

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative **statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate** da WADA, CONI e Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, ai fini della “partecipazione” all’attività sportiva

dichiara

di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della “partecipazione” all’attività sportiva **e che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.**

_____ (firma)¹:

_____ (luogo e data)

Il Segretario della Federazione _____ **dichiara che** il titolare del trattamento dei dati per la Federazione sportiva è:

_____ (firma)

_____ (luogo, data e timbro)

¹ Per il minore firma di chi esercita la patria potestà